

Illegittima la sospensione della pensione di inabilità civile

Per il permesso di soggiorno in fase di rinnovo

Il [Tribunale di Lecce](#) ha accolto in via cautelare, il ricorso presentato da una cittadina straniera a cui l'INPS aveva sospeso l'erogazione della pensione di inabilità civile in ragione della scadenza del permesso di soggiorno sebbene per quest'ultimo l'interessata avesse presentato la domanda di rinnovo in tempo utile.

Nella trattazione del caso, il Tribunale ha affrontato anche il problema del pagamento della pensione di inabilità per il periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e l'emissione del permesso di soggiorno rinnovato.

Nella decisione, il Tribunale ha affermato che *"... a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la posizione del richiedente non può essere pregiudicata dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che l'interessato è comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale e ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura..."*.

Infine, il Tribunale ha evidenziato che l'INPS si è già espresso sulla questione con alcuni messaggi, evidenziando che gli effetti dei diritti esercitati dal cittadino straniero nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso. A tale riguardo, nell'ordinanza vengono richiamati i messaggi INPS n° [27641/2006](#) (in materia di diritti del lavoratore straniero), n° [11292/08](#) (in materia di diritto all'indennità di disoccupazione) e n° [2951/22](#) (in tema di assegno unico).